

Legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative.

(B.U. del 28 giugno 2011, n. 27)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, la presente legge disciplina la concessione da parte della Regione di contributi per le imprese che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. ⁽¹⁾

Art. 2

(Soggetti beneficiari) ⁽²⁾

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le imprese innovative non quotate, classificate come piccole imprese, secondo la normativa europea vigente, che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione.

2. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui al comma 1 devono, al momento della presentazione della domanda:

a) essere costituite da non più di tre anni;

b) essere operative da non meno di sei mesi.

3. Sono considerate innovative le imprese che, alternativamente:

a) possono dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b) possono dimostrare di aver sostenuto costi di ricerca e di sviluppo di almeno il 10 per cento del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Art. 3

(Tipologia degli interventi) ⁽³⁾

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo delle imprese e nei limiti dell'importo massimo di 150.000 euro per impresa.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i contributi sono erogati per stati di avanzamento annuali che non possono superare l'importo annuo di 75.000 euro per impresa.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese previste per la realizzazione di piani di sviluppo che individuano gli obiettivi di crescita dell'impresa e dimostrano la possibilità del loro

raggiungimento e la loro sostenibilità finanziaria. ⁽⁴⁾

2. ^(4a)

3. I piani di sviluppo devono essere avviati successivamente alla valutazione tecnica e amministrativa della domanda di cui all'articolo 5, comma 2, e avere durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

4. Le spese devono essere sostenute non oltre i tre anni successivi alla concessione del contributo.

Art. 5 (*Procedure*)

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, sull'apposita modulistica predisposta dalla medesima struttura.

2. I contributi sono concessi a seguito di istruttoria della struttura competente e previo parere della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 6, in merito all'innovatività, alla sostenibilità tecnica e alle prospettive di mercato del piano di sviluppo. ⁽⁵⁾

3. I contributi sono erogati da FINAOSTA S.p.A., se del caso anche in misura parziale, sulla base degli esiti della verifica dell'avanzamento del piano, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa. ⁽⁶⁾

4. Le imprese beneficiarie possono richiedere un anticipo del contributo, nella misura massima del 30 per cento, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.

5. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

6. ^(6a)

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può stabilire ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse e i relativi massimali di contributo, nei limiti previsti dall'articolo 3. ⁽⁷⁾

Art. 6 (*Commissione tecnica*)

1. La valutazione tecnica in merito all'innovatività dei piani di sviluppo è effettuata da un'apposita Commissione tecnica composta da non più di tre membri. ⁽⁸⁾

2. I componenti della Commissione tecnica sono nominati con provvedimento del dirigente della struttura competente che stabilisce il compenso lordo da corrispondere per ciascuna istruttoria. ⁽⁹⁾

Art. 7 (*Revoca dei contributi*)

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo;

b) messa in liquidazione volontaria o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del piano di sviluppo o entro tre anni dalla conclusione del medesimo;

c) interruzione ingiustificata del piano di sviluppo, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del piano di sviluppo in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;

d) mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di tre anni dalla conclusione del piano di sviluppo;

e) rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del piano di sviluppo. ⁽¹⁰⁾

2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo concesso maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo. ⁽¹¹⁾

3bis. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria. ⁽¹²⁾

Art. 8 (Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. ⁽¹³⁾

2. ⁽¹⁴⁾

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 550.000 per l'anno 2011 e 600.000 annui a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nelle unità previsionali di base 1.3.1.11 (Comitati e commissioni), 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello Sviluppo economico) e 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 1.3.1.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche), per euro 50.000 nel 2011 e annui euro 100.000 per gli anni 2012 e 2013;

b) nell'UPB 1.11.9.20 (Programma competitività regionale 2007-2013), per annui euro 500.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013.

4. Le entrate di cui all'articolo 7, comma 3, sono introitate nel bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

- (1) Comma sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (2) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (3) Articolo sostituito dall'art. 8, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (4) Comma sostituito dall'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (4a) Comma abrogato dall'art. 8, comma 9, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (5) Comma sostituito dall'art. 8, comma 5, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (6) Comma sostituito dall'art. 8, comma 5, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (6a) Comma abrogato dall'art. 8, comma 9, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (7) Comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (8) Comma così modificato dall'art. 8, comma 6, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (9) Comma sostituito dall'art. 8, comma 6, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (10) Comma sostituito dall'art. 8, comma 7, lettera a), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (11) Comma sostituito dall'art. 8, comma 7, lettera b), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (12) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 7, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (13) Comma sostituito dall'art. 8, comma 8, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.
- (14) Comma abrogato dall'art. 8, comma 9, lettera c), della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.